



CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

COPIA

AVVOCATURA COMUNALE

T.A.R. DI BARI – SEZ. PRIMA

R.G. 215/2017 UDIENZA DEL 22/03/2017

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

per il **Comune di Modugno**, in persona del Sindaco pro - tempore Dott. Nicola Magrone, rappresentato e difeso giusto mandato in calce al presente atto, dal sottoscritto Avv. Cristina Carlucci (CF: CRLCST66L57L049N), nella sua qualità di Responsabile Avvocatura Comunale di Modugno, entrambi elettivamente domiciliati presso la sede dell'Avvocatura Comunale, in Modugno, al Viale della Repubblica n. 46. PEC: ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

RESISTENTE

CONTRO

Sig. Alfonsi Rocco, elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;

RICORRENTE

In ordine al ricorso notificato a questo Ente resistente in data 16.2.2017, con il quale il Sig. Alfonsi impugna il provvedimento di decadenza emesso dal Responsabile del Servizio 4 - Assetto del Territorio, in data 20.12.2016 con prot.69156, ai sensi degli artt. 23 e 29 DPR 380/2001, artt. 359 e 481 c.p.; art. 76 DPR 445/2000 ed art. 19, comma 6, L. 241/90, nei confronti della SCIA n. 222/15 del 14.5.2015 per “ cam,bio d'uso senza opêre di porzione del seminterrato da deposito al fine dell'ottenimento del passo carrabile e frazionamento catastale del nuovo box per l'immobile di Via Ravenna n. 28/30.

Con il presente atto il Comune di Modugno contesta integralmente quanto eccepito ed argomentato nei motivi di ricorso, rappresentando la legittimità del provvedimento impugnato alla luce dei motivi che seguono.

1 – Omesso perfezionamento della SCIA del 14.5.2015 – Contrasto con P.d.C. n. 49/2010 e con DPR495/1992. – Dichiarazione mendace.

Per meglio comprendere gli elementi sostanziali della questione è opportuno partire dal rilascio dell'originario permesso a costruire.

Detto titolo abilitativo, richiesto per la realizzazione di un intervento di "SOSTITUZIONE EDILIZIA", vale a dire demolizione e ricostruzione del precedente manufatto nel rispetto della volumetria e sagoma preesistenti, prevede espressamente, quale *conditio sine qua non*, la modifica progettuale concernente il posizionamento del passo carrabile su Via Ravenna.(doc.1)

Ciò in quanto l'intervento proposto prevedeva la collocazione del passo carrabile in una posizione diversa rispetto a quella preesistente. Tale " spostamento" non risultava conforme ai principi normativi, atteso che, ai fini dell'applicazione della normativa contenuta nel DPR 495/1992, in materia di sicurezza pubblica e con specifico riferimento alle distanze che devono osservare i passi carrabili (vedi artt. 44,46 e 120) dalla intersezione stradale (12 metri), una deroga a tali obblighi di legge poteva configurarsi solo in presenza di un passo carrabile preesistente all'entrata in vigore di detta normativa.

Laddove, invece, interviene una modifica del precedente stato , il nuovo intervento soggiace alle previsioni obbligatorie sopra individuate.

Per questo motivo, quindi, come **testualmente riportato** nel permesso a costruire n. 49/2010, ed ammesso dallo stesso ricorrente, lo stesso era stato rilasciato a condizione che venissero realizzate le modifiche progettuali concernenti il posizionamento del passo carrabile nella posizione già esistente.

Si legge infatti :” *considerata la C.S.I. regolarmente riunitasi il giorno 7.10.2009 e conseguente verbale in atti prot.53064 del 13.10.2009, che per quanto riguardava la pratica in questione stabiliva quanto segue.....il progetto evidenzia l'esistenza di un passo carrabile ante legem e non risulta esaminabile alla luce della intervenuta normativa del 1992 che diversamente risulterebbe immediatamente applicabile nel caso di modifica di ubicazione del passo carrabile rispetto a quella preesistente. Il Dirigente del II Settore, in tal senso, invita il R.d.P. a chiedere modifica progettuale in virtù dell'art. 20 DPR 380/2001*”.

Pertanto, in via preliminare ed assorbente, risulta di palmare evidenza che il permesso a costruire n. 49/2010 era stato rilasciato previa modifica degli elaborati progettuali, con conseguente ubicazione del passo carrabile nella posizione preesistente rispetto all'entrata in vigore della normativa del 1992, trasmessi proprio dall'odierno ricorrente in data 19.11.2009 con prot. 60361.(vedi pag. 2 del P.d.C. n. 49/2010- doc.1)

A conferma di tanto, il tecnico incaricato dallo stesso ricorrente, con SCIA depositata

in data 30.4.2013, con prot.22688, rappresenta, nella relazione tecnico – illustrativa, *la modifica della rampa carrabile, con realizzazione di un varco di accesso su via Ravenna e spostamento del vano di accesso pedonale, con conseguente cambio di destinazione d'uso da garage a deposito* ed espressamente precisa :” *Si precisa, in merito all'accesso carrabile, che essendo stata mutata la posizione del preesistente accesso e non avendo, il nuovo ingresso, i requisiti previsti dall'art. 46 D.P.R. 495/92 (cioè la distanza di 12 metri dall'intersezione stradale), si modificherà la destinazione del locale accessibile dalla rampa da garage a deposito, non sussistendo il vincolo a parcheggio ex L. 122/89.”*(doc.2).

Quindi, in sostanza, avendo dovuto modificare l'originario progetto nel senso già innanzi indicato, cioè con l'ubicazione del passo carrabile nella posizione preesistente, ammettendo che la nuova ubicazione non possedeva i requisiti tassativamente imposti dal DPR.495/1992 in materia di pubblica sicurezza, si procedeva con il cambio di destinazione d'uso del locale destinato a garage (non più utilizzabile in tal modo a seguito della modifica progettuale) a deposito.

Evidentemente, però, questa modifica progettuale, benchè rappresentata non risulterebbe realizzata, o meglio, risulterebbe realizzato l'originario progetto non validato, che prevedeva lo spostamento dell'ubicazione del passo carrabile preesistente, in palese violazione e contrasto sia con il Permesso a Costruire n. 49/2010 e, soprattutto, con il disposto dell'art.46 DPR.495/1992.

Ciò si ricaverebbe agevolmente dalla documentazione fotografica dello stato dei .luoghi, laddove nella foto sub 1 si raffigura lo stato preesistente del passo carrabile e, nella foto sub 2, l'attuale realizzazione (doc. 3 – foto 1 e 2).

Si nota, con imbarazzante evidenza, la diversa ubicazione del passo carrabile e la realizzazione dell'accesso pedonale.

In data 7/5/2015, con prot.20794, a seguito di istanza del Sig. Alfonsi, la Polizia Municipale esprimeva parere negativo in merito al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del passo carrabile, attesa la categoria catastale posseduta dall'immobile – cat.A”, quindi abitazione di tipo civile, soggetta, quindi, alla normativa di cui al DPR.495/1992. (doc.4).

Tale parere è stato posto alla base della comunicazione dei motivi ostativi da parte del Responsabile p.t. del Servizio 5 – LL.PP. del 19/5/2015 prot.23079 (doc.5).

Tali atti non risultano contestati dall'odierno ricorrente, il quale, invece, in data 14.5.2015, con prot. 22306 deposita una nuova SCIA in cui il tecnico, nella propria relazione illustrativa, omette qualsiasi riferimento alla precisazione contenuta testualmente nella precedente SCIA depositata in data 30.4.2013 e rappresenta il

cambio di destinazione d'uso del vano depositò , accessibile dalla rampa carrabile, in box.(doc.6).

Sotto tale profilo, occorre rappresentare a Codesto Ecc.mo Collegio, come siano prive di pregio le argomentazioni giustificative addotte dal ricorrente, nel tentativo di “salvare” l’evidente mendacità degli atti e delle dichiarazioni, secondo cui “ in seguito ad una rilettura della normativa, della connessa giurisprudenza (quale?) e dello stato dei luoghi, chiedeva l’autorizzazione al Passo Carrabile....”.

Purtroppo, la normativa non è mai mutata, né è mai cambiata la posizione degli organi di giustizia, sia civile che amministrativa, circa la portata cogente degli obblighi contenuti nel DPR 495/1992 (regolamento di applicazione del Codice della Strada).

In data 5.6.2015, con prot.27066, il Sig. Alfonsi provvede a depositare la SCIA del 14.5.2015 presso il Servizio 5 LL.PP ai fini dell’ottenimento del l’autorizzazione all’esercizio del passo carrabile, che, alla luce di tale atto, viene rilasciato in data 15.7.2015 con prot.34257.(doc.7).

Dalla consequenzialità di tali atti emergerebbe, in realtà, come la SCIA depositata in data 14.5.2015 sia stata cagionata dalla necessità di sanare una situazione già realizzata ed esistente, **ma in palese contrasto sia con l’originario permesso a costruire, sia con la successiva SCIA del 30.4.2013**, nonché con gli obblighi imposti dal DPR495/92 laddove, si ribadisce, è lo stesso tecnico dell’odierno ricorrente che ammette che l’intervento progettato risultava in contrasto con le previsioni normativa contenute nell’art. 46 DPR495/1992.

Ne deriva che, correttamente, l’amministrazione ha provveduto a rimuovere, in regime di autotutela, l’atto illegittimo, poiché in contrasto con provvedimenti amministrativi e normative.

Né, sotto tale profilo, può soccorrere la precedente pronuncia di Codesto Tribunale, laddove, nella Sentenza n. 1545/2015, emessa a conclusione del procedimento attivato dal Sig. Alfonsi avverso il provvedimento di “sospensione” dell’efficacia della SCIA del 14.5.2015, non entra minimamente nel merito della questione, rappresentando, ex adverso, come il potere di autotutela della P.A. risulta tipizzato negli atti espressamente previsti nell’art. 19, comma 6, L. 241/90, tra cui non rientra quello della sospensione e che , quindi “ *l’atto impugnato non possa neppure qualificarsi come rimozione in autotutela della SCIA, in quanto non si rinviene, nello stesso, alcun elemento che deponga in tal senso*”(pag.3 della Sentenza n. 1545/2015).

Dirimente, invece, sul punto in questione, è la recentissima pronuncia proprio di

Codesto Tribunale Amministrativo che, in analogo caso di impugnazione di un provvedimento di annullamento in autotutela di una SCIA, già consolidatasi per decorso del tempo (il provvedimento è intervenuto due anni dopo il deposito della SCIA), atteso il contrasto della stessa con le previsioni normative in vigore.

Infatti, nella Sentenza n. 96/2017, pronunciata dalla Terza Sezione di Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo di Bari, si rigetta il ricorso introduttivo, in cui si reclamava la tutela del legittimo affidamento del privato in considerazione del tempo già trascorso, rilevando, ex adverso, che, nel caso in cui gli interventi dichiarati siano in contrasto con normative vigenti, “ *ne consegue che la revoca (recte decadenza) della SCIA ha tutti i caratteri dell’atto dovuto. E’ noto al riguardo che la denuncia/segnalazione di inizio attività è atto soggettivamente ed oggettivamente privato, uno strumento di massima semplificazione quale manifestazione di autonomia privata con cui l’interessato certifica la sussistenza dei presupposti in fatto ed in diritto allegati a presupposto del legittimo esercizio dell’attività segnalata alla P.A.*”

L’attività dichiarata può allora essere intrapresa senza il bisogno del consenso dell’Amministrazione, surrogato dall’assunzione di un’auto-responsabilità del privato nel comunicare l’intenzione di intraprendere un’attività direttamente ammessa dalla legge (Cons. Stato Ad.Plen. 29.7.2011 n. 15). Per parte sua la Pubblica Amministrazione mantiene il potere di verificare la sussistenza in concreto di tutti i requisiti e presupposti per l’esercizio dell’attività comunicata dal privato: quindi, entro il termine legale ogni denuncia/segnalazione può essere assoggettata al potere di verifica della conformità a legge dell’attività denunciata. Dopo il decorso del previsto spazio temporale, poiché presupposto indefettibile perché una SCIA possa essere produttiva di effetti è la completezza e la veridicità delle dichiarazioni contenute nell’autocertificazione, in presenza di una dichiarazione inesatta o incompleta all’Amministrazione spetta comunque il potere di inibire l’attività dichiarata...In definitiva, la denunciata violazione delle regole e dei principi che governano l’esercizio del potere di autotutela ed il connesso principio dell’affidamento del privato non appaiono meritevoli di positiva delibazione. Si lamenta, infatti, con i primi due motivi di ricorso, che l’atto di decadenza della SCIA non avrebbe rispettato i dettami previsti per l’esercizio del potere di autotutela, in quanto non si sarebbe tenuto conto del tempo trascorso. Le considerazioni esposte in precedenza dimostrano che la fattispecie tacita dell’autorizzazione all’intervento non può ritenersi formata correttamente perché l’intervento non poteva essere assentito.... In simili casi, del resto, anche l’attuale formulazione dell’art. 19

L.241/90, frutto di recenti interventi nel senso della liberalizzazione, al comma 6 bis L.241/90 consente al Comune di esercitare i propri poteri sanzionatori in simili ipotesi, prevedendo che “ restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità ed alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, e dalle leggi regionali”. L'atto di rimozione della SCIA si configura quale esito doveroso del procedimento di controllo attivato (revoca in senso stretto), con la conseguenza che, come osservato da condivisa giurisprudenza, “ non sono evocabili i principi a presidio dell'esercizio dell'ordinario potere di autotutela decisoria, i quali postulano una riconsiderazione dell'interesse pubblico, inesistente nel caso di specie, in cui l'amministrazione ha verificato la carenza ad origine dei presupposti per concludere favorevolmente il procedimento di formazione del titolo edilizio silenzioso. L'eliminazione d'ufficio di un titolo abilitativo edilizio, dovuto a fatto dell'interessato (come nel caso in esame), non necessita, peraltro, di un'espressa e specifica motivazione sul pubblico interesse, consistendo questo nell'interesse della collettività al rispetto della disciplina urbanistica (Cons. Stato, Sez.V 8.11.2012 n. 5691; Cons. Stato, Sez. IV, 30.7.2012 n. 4300) e in considerazione che le affermazioni miranti a considerare il rilievo del decorso del tempo sono tutte imperniate sulla tutela dell'affidamento del privato, situazione qui non sussistente, stante l'erronea rappresentazione dei fatti proposta al Comune, dovuto proprio a fatto del privato” (ex multis TAR Campania, Sez.IV, sent. 13.12.2016 n. 5726).(doc.8).

Ne deriva, quindi, che il Comune ben poteva esercitare il potere di intervento sulla SCIA atteso che, essendo l'intervento contrastante con le previsioni di legge, con lo stesso titolo abilitativo originario (cioè il P.d.C. n. 49/2010 e la SCIA del 30.4.2013), quest'ultima non può ritenersi perfezionata (TAR Napoli Sez. VI, sent. 10.1.2011 n. 35; Cons. Stato, Sez. VI sent. 5.4.2007 n. 1550).

- Istanza di sospensiva.

Alla luce delle argomentazioni, ma soprattutto dei documenti a supporto, risulterebbe insussistente il fumus boni iuris in capo all'odierno ricorrente e, paradossalmente, potrebbe dirsi esistente il periuculum in mora per l'Amministrazione, in considerazione degli atti sinora compiuti dal ricorrente stesso che, in caso di concessione della invocata domanda cautelare, comporterebbero la vanificazione del potere di intervento e di controllo esercitato dall'Amministrazione.

Si chiede, pertanto, che Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo voglia:

1 – rigettare l'istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris in capo al ricorrente,

evidenziosi, ex adverso, una sussistenza del periculum in mora in capo all'Amministrazione procedente;

2 – nel merito, rigettare il ricorso poiché infondato, in fatto ed in diritto, per le motivazioni tutte esposte in narrativa.

Con vittoria di spese di giudizio.

Documenti come da indice.

Modugno, 16 marzo 2017

Avv. Cristina Carlucci



CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

AVVOCATURA COMUNALE

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto Dott. Nicola Magrone, nella qualità di Sindaco p.t. del Comune di Modugno

CONFERISCO MANDATO

all'Avv. Cristina Carlucci a rappresentarmi e difendere il Comune di Modugno nel corso del presente giudizio, in ogni sua fase e grado, di proporre eccezioni e domande riconvenzionali, a chiamare terzi in causa, attivare processo di esecuzione, eventuale giudizio di opposizione, nonchè richiedere atti conservativi e cautelativi, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere e conciliare la controversia e di farsi sostituire in udienza.

Eleggo domicilio presso la sede dell'Avvocatura Comunale di Modugno al Viale della Repubblica n. 46.

Modugno, li 17.3.2017

IL SINDACO
Dott. Nicola MAGRONE

E' autentica la firma

Sr. Antonio Oliveri

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

La sottoscritta, Avv. Cristina Carlucci, nella sua qualità di difensore del Comune di Modugno, mediante apposizione della firma digitale,

ATTESTA

che la presente copia per immagine su supporto informatico contenente la procura alle liti è conforme all'originale redatto in origine in forma cartacea.



CITTA' DI MODUGNO
AVVOCATURA COMUNALE

DOCUMENTI

Proc. Alfonsi Rocco/Comune di Modugno

Rg.215/2017 – Sez.I

Udienza del 22.3.2017 c.c.

1. Copia Permesso di Costruire n. 49/2010;
2. Copia SCIA – Relazione tecnica del 30.4.2013 prot.22688;
3. Documentazione fotografica – Foto 1 e foto 2;
4. Parere negativo del Comando P.M. del 5.5.2015 prot.20794;
5. Comunicazione motivi ostativi del 19.5.2015 prot.23079;
6. Relazione tecnico –Illustrativa SCIA del 14.5.2015 prot.22306;
7. Autorizzazione rilasciata in data 15.7.2015 prot.34257 per passo carrabile;
8. Sentenza n. 96/2017 TAR Bari – Sezione 3 del 6.2.2017.

MODUGNO 17 MARZO 2017

Avv. Cristina Carlucci



Doc. 1

COMUNE DI MODUGNO

Provincia di Bari

II SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMBIENTE

Servizio Sportello Unico Edilizia

Via Rossini n. 49 - 70026 Modugno - tel. +390805354841 - fax +390805865365

email: settore2@comune.modugno.ba.it

Permesso di costruire N. 49 del 6 MAG. 2010 Pratica di P. di C. n. 161/2006

PERMESSO DI COSTRUIRE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la richiesta pervenuta in data 31.10.2006 col prot. n. 0052262 e successive integrazioni prot. n. 0023272 del 11.05.2007, prot. n. 0007166 del 05.02.2008, prot. n. 0040476 del 31.07.2008, prot. n. 0009211 del 16.02.2009, prot. n. 0060361 del 19.11.2009 e prot. 0017137 del 30.03.2010, presentata dal proprietario Sig. Rocco Alfonsi, per "**Sostituzione Edilizia**" dell'immobile sito in Modugno alla Via Bologna angolo Via Ravenna, secondo i grafici di progetto allegati, al fine di ottenere il rilascio del Permesso di Costruire;

VISTO l'attestazione presentata concernente il titolo di legittimazione alla presentazione della domanda, consistente nell'atto di compravendita registrato al n. 396575 di repertorio e n. 17012 di raccolta, redatto in data 23.09.1998 dinanzi al dott. Francesco Rebolì, Notaio in Bari;

VISTO la dichiarazione a firma del tecnico progettista Ing. Delio Luca Cota, in atti prot. 0052262 del 31.10.2006, attestante la conformità del progetto alle vigenti norme igienico-sanitarie;

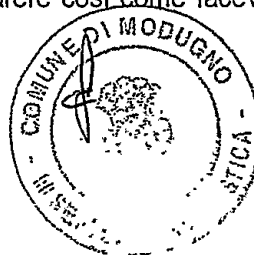
VISTO il verbale di Conferenza di Servizi Interna in atti prot. 62949 del 25.11.2008 in cui si otteneva parere legale e si determinava la risoluzione delle problematiche riguardanti alcuni elementi progettuali del progetto di che trattasi (volumi non oggetto di condono edilizio);

VISTO il parere motivato nonché proposta di provvedimento conclusivo redatto dal Responsabile del Procedimento in data 02.12.2008 prot. n. 64438, in calce al quale in data 04.12.2008 il Responsabile S.U.E. geom. Francesco Loiacono apponeva il proprio parere così come faceva il Dirigente II Settore Urbanistica ed Edilizia Privata Ing. Giuseppe Capriulo in data 05.01.2009 condividendo il rilascio del titolo abilitativo alle stesse condizioni riportate dal R. di P.;

VISTO l'invito ad apportare modifiche al progetto originario per il rilascio del Permesso di Costruire così come sancito dal comma 4, art. 20 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, in atti prot. 0001890 del 13.01.2009;

VISTO l'adesione ad apportare le modifiche di cui sopra e la trasmissione della documentazione richiesta, in atti prot. 0009211 del 16.02.2009;

VISTO il parere motivato nonché proposta di provvedimento conclusivo_BIS redatto dal Responsabile del Procedimento in data 10.03.2009, in atti prot. n. 14013 del 13.03.2009, in calce al quale in data 19.03.2009 il Responsabile S.U.E. geom. Francesco Loiacono apponeva il proprio parere così come faceva il Dirigente II



Settore Urbanistica ed Edilizia Privata Ing. Giuseppe Capriulo in data 30.03.2009 condividendo il rilascio del titolo abilitativo alle stesse condizioni riportate dal R. di P.;

VISTO le C.S.I. inerenti la questione del rispetto di quanto sancito dall'art. 46 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e sua applicazione, del 03.03.2009 in atti prot. 12382 del 05.03.2009, del 17.03.2009 in atti prot. 16546 del 26.03.2009;

CONSIDERATA la C.S.I. regolarmente riunitasi il giorno 09.06.2009 e consequenziale verbale in atti prot. 32633 del 16.06.2009, dalla quale risultava che al fine dell'operatività della deroga contenuta nell'art. 22, comma 9, D.lgs 285/92, si riteneva necessaria la sussistenza, in maniera concorrente e non alternativa, di alcuni elementi quali:

1. L'immobile in questione sia intercluso, cioè non presenti altre possibilità di accesso sulla pubblica via;
2. La strada di intersezione sia una strada cieca o con scarso traffico;
3. Adozione delle opportune prescrizioni al fine di garantire la sicurezza pubblica.

CONSIDERATA la C.S.I. regolarmente riunitasi il giorno 07.10.2009 e consequenziale verbale in atti prot. 53064 del 13.10.2009, che per quanto riguardava la pratica in questione stabiliva quanto segue: omissis... << il progetto evidenzia l'esistenza di un passo carrabile ante-legem e non risulta esaminabile alla luce della intervenuta normativa del 1992 che diversamente risulterebbe immediatamente applicabile nel caso di modifica di ubicazione del passo carrabile rispetto a quella preesistente. Il Dirigente Il Settore, in tal senso, invita il R. di P. a chiedere modifica progettuale in virtù dell'art. 20 del D.P.R. 380/01 >>...omissis;

VISTO l'invito ad apportare modifiche al progetto originario per il rilascio del Permesso di Costruire così come stabilito dalla conferenza di servizi interna del 07.10.2009, giusta nota in atti prot. 0057835 del 05.11.2009;

VISTO la trasmissione dei nuovi elaborati grafici riportanti l'originaria posizione dell'accesso carrabile nonché della documentazione propedeutica al rilascio del titolo abilitativo, in atti prot. 0060361 del 19.11.2009;

VISTO il parere motivato nonché proposta di provvedimento conclusivo_TER redatto dal Responsabile del Procedimento in data 28.01.2010, in atti prot. n. 4988 del 29.01.2010, in calce al quale in data 01.02.2010 l'istruttore Tecnico Direttivo Geom. Francesco Loiacono apponeva il proprio visto <<letto e condiviso>>, così come faceva in data 22.02.2010 il Dirigente Il Settore Urbanistica ed Edilizia Privata Ing. Giuseppe Capriulo subordinando il rilascio del titolo abilitativo alle stesse condizioni indicate dal Responsabile del Procedimento;

VISTA la relazione geotecnica a firma dell'ing. Delio Luca Cota, in atti prot. 0009211 del 16.02.2009;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che l'immobile di che trattasi è prima casa, al fine dell'applicazione dei coefficienti di riduzione per il calcolo degli oneri, in atti prot. 0009211 del 16.02.2009;

CONSIDRATO che per il calcolo del costo di costruzione è stato applicato il coefficiente di riduzione relativo alla produzione di acqua calda sanitaria mediante solare termico;

VISTO l'attestazione di versamento VCY 0057 del 13.02.2009, inerente il pagamento della monetizzazione delle aree a standard così come previsto con Determina Dirigenziale n. 38 del 12.10.2005 pari a **Euro 1.034,28**, versati su c.c.p. n. 18318709, intestata alla Tesoreria Comunale di Modugno;

VISTO l'attestazione di versamento VCY 0058 del 13.02.2009, inerente il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria (€ 1.673,15) e secondaria (€ 2.782,34) e del costo di costruzione (€ 4.134,08), per un totale pari a **Euro 8.589,57**, versati a favore della Tesoreria Comunale di Modugno;

VISTO l'attestazione di versamento VCY 0251 del 19.10.2006, inerente il pagamento dei diritti di segreteria pari a **Euro 258,00**, versati su c.c.p. n. 18318709, intestata alla Tesoreria Comunale di Modugno;

VISTO il Bilancio di Produzione del materiale di risulta a seguito dell'esecuzione dell'intervento, in atti prot. 0000969 del 11.01.2010, così come sancito dalla L.R. Puglia 12 giugno 2006 n. 6;



VISTA la Determina Dirigenziale di settore n. 110/RD/II Settore del 11/03/2008 adottata il 06.03.2008, con cui sono state diramate direttive organizzative e di Organizzazione del II Settore – Area Urbanistica e Gestione del Territorio;

CONSIDERATO che la locale Commissione edilizia è stata revocata con Delibera di C.C. del 27/03/03, reg. n. 18/2003, a partire dal 01 aprile 2003;

RITENUTO pertanto che non sussistono elementi ostativi al rilascio del titolo abilitativo in oggetto;

VISTO le adottate varianti al P.R.G.C. e le relative norme di salvaguardia;

VISTO il vigente P.R.G.C. ;

VISTA la legge 9 gennaio 1989 n. 13, il D.P.R. 14.06.1989 n. 236, il D.P.R. 27.07.1996 n.503 e legge regionale 1 aprile 2003 n. 6, in materia di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche ;

VISTA la legge 18 maggio 1990 n. 46 e D.P.R. 06.12.1991 n. 447 in materia di sicurezza degli impianti tecnologici;

VISTA la legge 9 gennaio 1991 n. 10 e s.m.i. in materia di contenimento del consumo di energia negli edifici;

VISTO il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i., il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i., in materia di codice della strada;

VISTO il D.P.C.M. 01.03.1991, la L. 26.10.1995 n. 447 e la L.R. 12.02.2002 n. 3 in materia di contenimento dell'inquinamento acustico;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali d.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il Testo Unico Edilizia D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della pratica in oggetto;

RILASCIA

alla Ditta **Sig. Rocco ALFONSI** (LFNRCC72E09F262T) nato a Modugno il 09.05.1972 ed ivi residente alla Via Palermo n. 21, il presente

PERMESSO DI COSTRUIRE

per **"Sostituzione Edilizia"** dell'immobile sito in Modugno alla Via Bologna angolo Via Ravenna, meglio evidenziate nei grafici e relazione di progetto che, allegati al presente atto, ne formano parte integrante e inscindibile.

CONDIZIONI GENERALI

- a) I diritti di terzi debbono essere fatti salvi, riservati e rispettati.
- b) Il titolare del Permesso, il Direttore dei Lavori e l'Impresa esecutrice sono responsabili dell'inosservanza di norme e di regolamenti generali, nonché delle modalità di esecuzione di cui al presente Permesso.
- c) Dovranno essere applicate tutte le norme sulla sicurezza del cantiere di cui al D.Lgs 14 agosto 1996, n. 494 e sulla sicurezza degli operai di cui al DLgs 19 novembre 1994, n. 626 e s.m.i. **In particolare, a norma dell'art. 3, comma 8, lettera b-ter, del D. Lgs. 14/08/1996, n. 494, il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, dovranno rispettare il seguente obbligo di legge:**
b-ter) trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.

- d) Eventuali occupazioni di spazi ed aree pubbliche per deposito materiali, recinzioni, posa mezzi di lavorazione, ecc. dovranno essere preventivamente richieste ed autorizzate con le modalità previste dal regolamento amministrativo e disciplinare tecnico approvato con delibera di G.M. n. 48 del 12.03.2002, previo pagamento delle relative tasse di occupazione.
- e) L'esecuzione dei lavori e l'eventuale occupazione di aree e spazi pubblici non dovranno comunque creare intralcio né pericolo alcuno.
- f) Gli eventuali scavi o manomissioni di aree e spazi pubblici dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ente competente, con le modalità previste dal regolamento amministrativo e disciplinare tecnico approvato con delibera di G.M. n. 48 del 12.03.2002.
- g) Il rilascio del Permesso fa salvi i diritti del Comune in ordine ad eventuali successivi interventi di miglioramento dei sottoservizi e della viabilità, per i quali il titolare non potrà pretendere alcun compenso o indennità.
- h) Il cantiere di lavoro dovrà essere recintato nei modi di legge, per evitare l'intrusione di persone estranee sia durante l'esecuzione dei lavori che al di fuori del normale orario, da segnalare anche con appositi cartelli. Le recinzioni che si affacciano su strade ed aree pubbliche, dovranno avere le segnalazioni luminose previste dalle norme di sicurezza.
- i) Dovrà essere posto, in modo visibile, un cartello indicante l'opera da realizzare, gli estremi del presente Permesso, la Ditta proprietaria, il Progettista, il Direttore dei Lavori, l'impresa esecutrice, la data di inizio e fine dei lavori e quant'altro ritenuto utile per l'indicazione delle opere.
- j) La sostituzione dell'impresa o della direzione lavori deve essere immediatamente comunicata agli Uffici Tecnici del Comune, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione.
- k) Gli impianti tecnologici dovranno essere eseguiti secondo i progetti depositati, applicando tutte le norme previste per la sicurezza, l'esecuzione ed il collaudo degli stessi.
- l) Le strutture e le opere speciali dovranno essere eseguite osservando le norme e le disposizioni previste in materia.
- m) L'esecuzione delle opere dovrà essere conforme al disposto degli artt. 20 e 21 del R.E. In particolare la comunicazione di "inizio dei lavori", da depositare presso il II Settore Comunale prima dell'effettivo inizio delle opere, dovrà riportare:
- la data di effettivo inizio delle opere;
 - dichiarazioni di accettazione dell'incarico, debitamente firmate, del "Direttore dei Lavori", del "Calcolatore delle opere in c.a." e del "responsabile della Impresa incaricata della esecuzione". Con particolare riferimento ai disposti di legge: 05-11-1971, n. 1086 e art. 29 d. P.R. 6 giugno 2001 n. 380, dovranno essere allegate dichiarazioni di accettazione dell'incarico da parte di ciascuna delle figure sopra menzionate debitamente firmate;
 - **Si precisa che l'inizio dei lavori è subordinato agli adempimenti previsti dall'art. 94 del D.P.R. n. 380/01 e/o quelli previsti dall'art. 62 ex L.R. 27/85 con l'acquisizione di autorizzazione e/o dell'attestazione di avvenuto deposito degli atti presso l'UFFICIO STRUTTURA TECNICA PROVINCIALE DI BARI (ex GENIO CIVILE);**
- n) I lavori dovranno essere iniziati, pena la decadenza del presente Permesso, entro un anno dal rilascio. **E' necessario che l'inizio dei lavori avvenga con contestuale deposito agli atti d'ufficio di verbale di assegnazione di quote con caposaldo (quota 0,00 di riferimento) individuato in un punto certo e definito, giusta direttiva Dirigenziale prot. 4710 UT del 04.06.2002;**
- o) I lavori dovranno essere ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori.
- p) L'impresa esecutrice dovrà consegnare al Responsabile del procedimento, entro 20 giorni dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori, copia della bolla inerente l'avvenuto conferimento dei materiali di risulta presso discarica autorizzata, così come prescritto all'art. 15 del D.lgs. 22/1977;
- q) Non potrà occuparsi il fabbricato, prima della presentazione della richiesta del certificato di agibilità, ai sensi del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i.;
- r) La presentazione della richiesta del certificato di agibilità, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 06.06.2001 n.



- 380 e s.m.i., dovrà essere presentato entro 15 gg dalla comunicazione di ultimazione lavori;
- s) **L'esecuzione dell'intervento edilizio assentito con il presente Permesso di Costruire è inoltre sottoposto alle seguenti ulteriori condizioni aggiuntive:**

- Prima dell'inizio lavori, pena la decadenza del presente permesso, la ditta interessata dovrà trasmettere relazione circa le modalità esecutive della demolizione dei manufatti esistenti;

IL MANCATO RISPETTO DI QUANTO PRESCRITTO DETERMINERÀ L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DALLE CITATE LEGGI.

Qualora la proprietà stessa dovesse essere frazionata, tale frazionamento potrà avvenire solamente a condizione che siano esistenti i rapporti regolamentari e ciò anche mediante la stipulazione, se necessario, dei relativi atti di vincolo.

In caso di omissione dell'osservanza delle condizioni suddette resterà a carico del titolare del presente permesso di costruire ogni responsabilità anche nei confronti di terzi.

Al presente Permesso di Costruire sono allegati n. 6 grafici di progetto.

IL RESPONSABILE S.U.E.
L'Istruttore tecnico Direttivo
(Geom. Francesco Loiacono)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Sergio Maida)

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
Dirigente del II Settore
(Ing. Giuseppe Capriulo)



RELATA DI NOTIFICA

Copia del presente atto e degli elaborati di progetto..... P.d.c. n. 49/10

in n. 6 tavole ho notificato al Sig. Ing. Delvo Gale

consegnandola nelle mani [Signature]

Modugno, li 1.0.MAG. 2010

IL MESSO NOTIFICATORE

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Rag. Rosa DEL VECCHIO)



100

(1)

(2)

100

100

100

100

100

100

100

100



COMUNE DI MODUGNO

**PROGETTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DI
DI UN FABBRICATO PER CIVILE
ABITAZIONE SITO IN VIA RAVENNA
AD ANGOLO CON VIA BOLOGNA**

S.C.I.A. DI VARIANTE EX ART. 22 C.2 D.P.R. 380/01 -

Committente:

ALFONSI Rocco
c.f. LFN RCG 72E09 F262T

Progettista:

ing. Delio COTA
c.f. CTO DLE 71B05 1158F



Tavola:

RT

Scala:

Data:

aprile 2013

Oggetto:

relazione tecnico-illustrativa

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

PROGETTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL FABBRICATO SITO IN MODUGNO

ALLA VIA RAVENNA AD ANGOLO CON VIA BOLOGNA DI PROPRIETÀ DEL SIG. ALFONSI ROCCO.

S.C.I.A. PER VARIANTE ex ART.22- 23 D.P.R. 380/01 E S.M.I.

L'immobile oggetto della presente relazione, già oggetto di Permesso di Costruire n. 49/2010 del 06 maggio 2010, è sito in Modugno in via Ravenna ad angolo con via Bologna, in zona tipizzata B2 di completamento ed è altresì inserito nello "studio particolareggiato delle aree edificate esistenti" (C.R. n°344/1972 – D.R. n°633/1977), e contraddistinto dalla maglia grafica che consente la realizzazione di:

- a) Interventi di manutenzione ordinaria;
- b) Interventi di manutenzione straordinaria;
- c) Interventi di ristrutturazione edilizia;
- d) Interventi di completamento edilizio (sopraelevazione).

L'intervento di variante è riconducibile alla casistica del comma 2 dell'art.22 del D.P.R. n.380/01, in quanto le modifiche di progetto non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non variano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le prescrizioni contenute nel permesso di costruire.

Le variazioni previste nell'intervento di variante, rispetto allo stato assentito con P. di C. n. 27/2012, consistono in:

- lieve diversa distribuzione interna dell'unità immobiliare, senza aumento delle superfici utili onerose;
- variazione dei prospetti anche a seguito della variazione della disposizione dei divisori interni;
- modifica della rampa carrabile, con realizzazione di un varco di accesso su via Ravenna e spostamento del vano di accesso pedonale, con conseguente cambio di destinazione d'uso del garage a deposito;
- realizzazione del piano seminterrato a quota – 2,35 m rispetto a i – 2,00 m assentiti con un incremento dell'altezza utile interna da m 2,70 a m 3,05;

- modifica della sagoma dei balconi del piano rialzato, del piano primo e del piano di copertura prospicienti la proprietà limitrofa, mediante un arretramento di 75 cm dal limite di confine;
- lieve modifica della tettoia in legno sul piano di copertura.

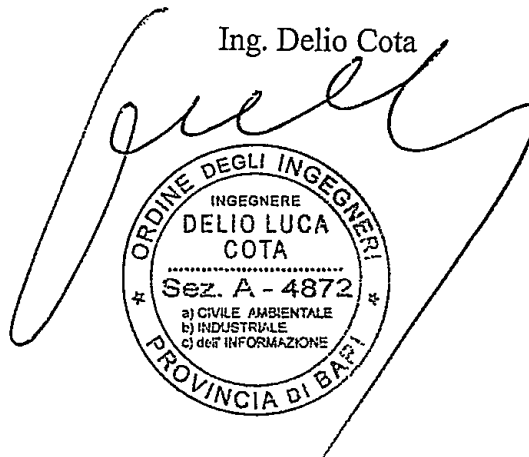
Si precisa, in merito all'accesso carrabile, che essendo stata mutata la posizione del preesistente accesso e non avendo, il nuovo ingresso, i requisiti previsti dall'art.46 del D.P.R. 495/92, si modificherà la destinazione del locale accessibile dalla rampa da garage a deposito, non sussistendo l'obbligo di vincolo a parcheggio ex L.122/89.

Considerato quanto esposto, per il suddetto intervento sussistono le condizioni di cui agli art. 22-23 del D.P.R. 380/01, modificato dal D.L.vo 301/02, ed art.49 comma 4 bis della L. n.122 del 30/07/10, modificativo dell'art.19 della L. 241/90.

Inoltre, come recita il comma 7 dell'art. 23, sarà cura del sottoscritto tecnico incaricato ing. Delio Cota, regolarmente iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari col n.4872 emettere un certificato di collaudo finale attestante la rispondenza delle opere agli elaborati grafici presentati.

Modugno, Aprile 2013

Ing. Delio Cota

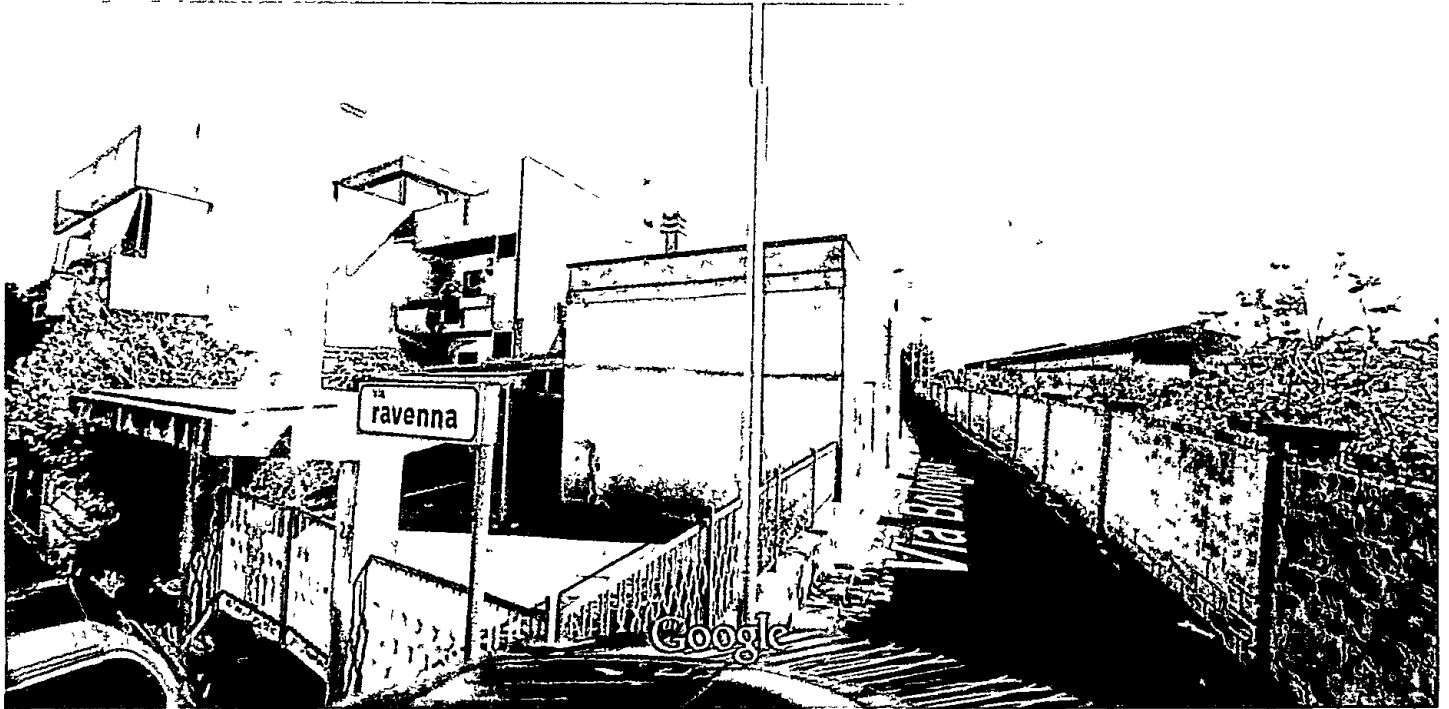



Doc 3

Foto 1



Google Via Bologna



Modugno, Puglia

Street View - set 2008

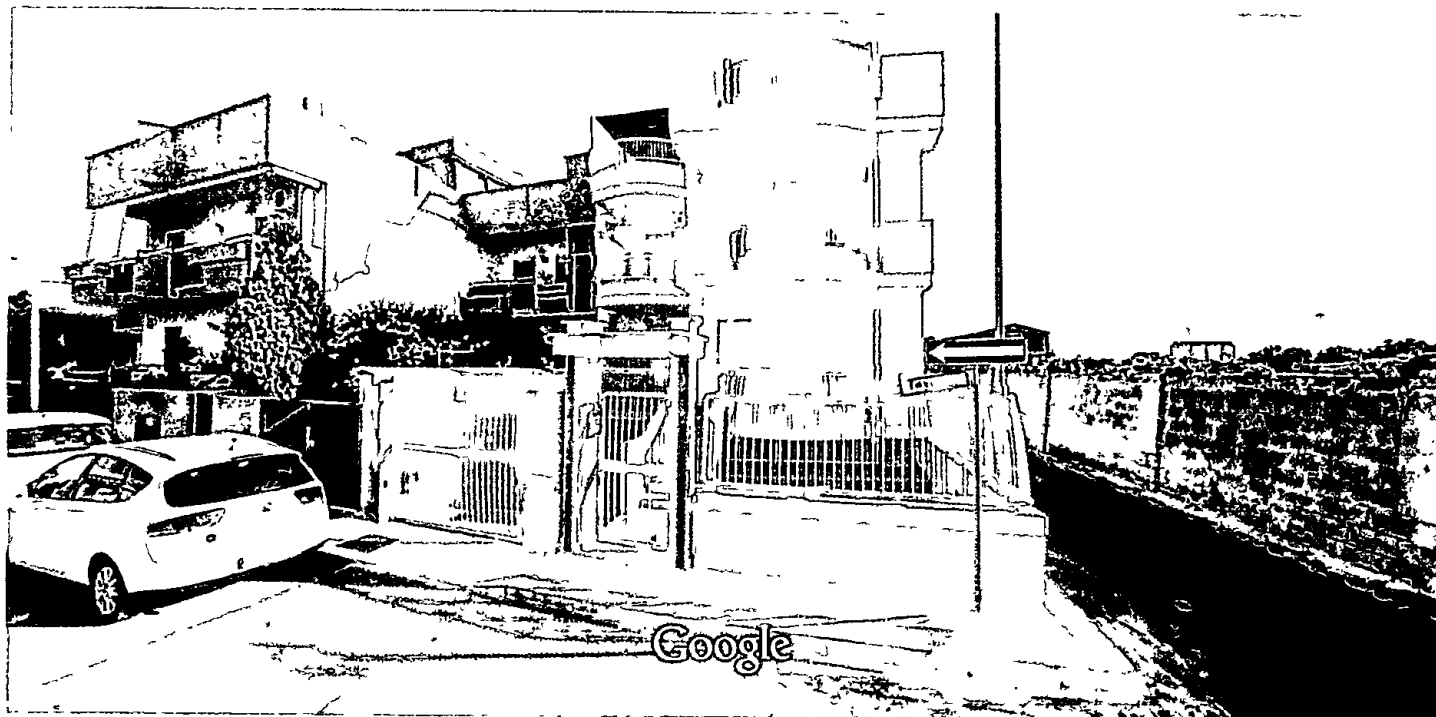


Data dell'immagine: set 2008 © 2015 Google

Foto 2



Google 29 Via Ravenna



Modugno, Puglia

Street View - set 2014

Via Foggia

Via Dei

Via Guglielmo Ober

Via Tagliamento

Data dell'immagine: set 2014 © 2015 Google



CITTA' DI MODUGNO
(PROVINCIA DI BARI)
CORPO DI POLIZIA LOCALE
SETTORE POLIZIA GIUDIZIARIA - EDILIZIA - AMBIENTE



Via G. Maranda 52 - 70026 Modugno (BA)
Tel. 080/5865300 Fax 080/5865406

COMUNE DI MODUGNO
VII Settore - Polizia Municipale
Prot. N. 0020794
07 MAG 2015

Cat. _____ Clas. _____
Prot. nr. _____ Fasc. _____ Sottofasc. _____

Risposta al foglio
del 29/04/2015 N.19235

Modugno, li 05 Maggio 2015

Al Responsabile del Servizio 5
LL.PP. Manutenzione e Patrimonio

OGGETTO: Richiesta nulla-osta.

Richiedente: Sig. **ALFONSI Rocco**;

Tipo di manufatto di cui si chiede l'autorizzazione:

Esercizio di un passo carrabile.

In esito alla richiesta di parere preventivo, a fini del rilascio di autorizzazione all'esercizio di un passo carrabile, antistante il **civ. 28 di Via Ravenna**, come da elaborato grafico allegato in domanda, per quanto di competenza si esprime **PARERE NEGATIVO** in quanto tutto l'immobile, distinto in catasto al Foglio 25 Part. 1543, risulta essere di categoria catastale **A2 - Abitazione di tipo civile**.



Anna Maria Liuzzi

M. Raffaele Alberotanza

Il Comandante della Polizia Locale
(Magg. Dott. Antonio Perchiazzi)

...elabora procedimento e assegna ai gestori
...del 24.05.2015, al dipendente Russo
1-2 MAG. 2015
IL DIRIGENTE DI SETTORE
RESPONSABILE SETTORE SERVIZI PUBBLICI
Dr. Arch. Roberto D'Amico



CITTA' DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

SERVIZIO 5 LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - PATRIMONIO
Via Rossini n° 49 - 70026 Modugno - tel. +390805865333 - fax +390805865365
lavoripubblici.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Prot. n. 0023079 19 MAG. 2015
DD/vr

RACCOMANDA

AL SIG. ALFONSI ROCCO
VIA RAVENNA 30
MODUGNO

E, p.c. ALL'UFFICIO DI P.M.
SEDE

OGG. : (Art. 10 bis L. 241/90) - Comunicazione motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza del 03/04/2015 prot. n. 0015145 circa la richiesta di autorizzazione per esercizio di un passo carrabile su Via Ravenna 28.

Vista l'istanza in oggetto;

Considerato il parere negativo espresso dell'Ufficio di Polizia Locale in data 07/05/2015 prot. n. 0020794 che recita tra l'altro: tutto l'immobile, distinto in catasto al foglio 25 Part. 1543, risulta essere di categoria A2- Abitazione di tipo civile;

Si comunica che la pratica di che trattasi, per le motivazioni su esposte, non può essere accolta;

La presente comunicazione viene effettuata ai sensi dell' art. 10 bis della L. 241/90 prima della formale adozione del provvedimento di diniego della istanza in oggetto.

Si comunica che entro il termine di 10 gg. dal ricevimento della presente comunicazione gli istanti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni e/o contro deduzioni eventualmente corredate di documenti.

A norma dell'art. 8, comma 2 della legge n. 241/90 si comunica che per il presente procedimento:

- l'amministrazione competente è il Comune di Modugno III Settore LL.PP.;
- l'oggetto del procedimento è il diniego all'istanza del 03/04/2015 prot. n. 0015145 circa la richiesta di autorizzazione per esercizio di un passo carrabile su Via Ravenna 28;
- l'Ufficio e la persona responsabile del procedimento sono rispettivamente : III Settore LL.PP. e il P.I. Vincenzo Russo;
- la data entro la quale deve concludersi il procedimento è di 30 giorni.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi allo scrivente presso gli uffici del III Settore LL.PP. Via Rossini n. 49 nei seguenti giorni: Lunedì-martedì-mercoledì-venerdì dalle ore 12,00 alle ore 13,30; giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,00 Tel. 080/ 5865333.

Distinti saluti.

L'ISTRUTTORE
(Vincenzo Russo)

IL RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP.
MANUTENZIONE - PATRIMONIO
(Arch. Donato Dircioia)

CITTÀ DI MODUGNO
II° SETTORE URBANISTICA
ATTIVITÀ PRODUTTIVE - AMBIENTE

14-05-2015

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

Prot. N. ...0022306

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER IL FRAZIONAMENTO
CATASTALE E IL CAMBIO D'USO SENZA OPERE DA DEPOSITO A BOX
DI PORZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DELL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN
MODUGNO ALLA VIA RAVENNA NN. 28-30.

COMMITTENTE: ROCCO ALFONSI

L'immobile oggetto della presente relazione, già oggetto di Permesso di Costruire n. 49/2010 del 06 maggio 2010, successiva S.C.I.A. di variante finale ex art.22 c. 2 D.P.R. 380/01 prot. n. 22688 del 30/04/2013, e comunicazione di ultimazione lavori con contestuale agibilità ai sensi ex art.25 c.5 bis D.P.R. 380/01 prot. n. 57268 del 11/11/2013, è sito in Modugno in via Ravenna nn. 28-30 ad angolo con via Bologna, in zona tipizzata B2 di completamento ed è altresì inserito nello "studio particolareggiato delle aree edificate esistenti" (C.R. n°344/1972 – D.R. n°633/1977).

L'intervento in oggetto è riconducibile alla casistica del comma 1 dell'art.22 del D.P.R. n.380/01, in quanto le modifiche di progetto non incidono sui parametri urbanistici autorizzati e sulle volumetrie, non comportano cambi d'uso urbanisticamente rilevanti ma anzi, al contrario, è volto ad incrementare la dotazione di standards a parcheggio.

L'intervento in oggetto consisterà nel cambio d'uso del vano deposito, accessibile dalla rampa carrabile, in box con conseguente frazionamento catastale di tale locale. Tale modifica sarà eseguita senza porre in essere alcuna lavorazione.

Considerato quanto esposto, per il suddetto intervento sussistono le condizioni di cui agli art. 22-23 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. e dell'art.19 della L. 241/90 e s.m.i.

Inoltre, come recita il comma 7 dell'art. 23, sarà cura del sottoscritto tecnico incaricato ing. Delio Cota, regolarmente iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari col n.4872 emettere un certificato di collaudo finale attestante la rispondenza delle opere agli elaborati grafici presentati.

Modugno, Maggio 2015

Ing. Delio Cota



Si allega di seguito la documentazione fotografica dello stato dei luoghi



foto dell'edificio oggetto d'intervento



CITTA' DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

SERVIZIO 5 LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI-PATRIMONIO

Via Rossini n° 49 - 70026 Modugno - tel. +390805865333 - fax +390805865365
 lavoripubblici.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

DD/vr

Prot. n. 0015145

15 LUG. 2015

OGG: Autorizzazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 5 LL.PP.

Vista l'istanza del 03/04/2015 prot. n 0015145, del Sig. Rocco Alfonsi, nato a Modugno il 09/05/1972 e residente in Modugno alla Via Ravenna 30, circa la richiesta di autorizzazione per esercizio di un passo carrabile su Via Ravenna 28;

Visto il Permesso di Costruire n 49/10 del 06/05/2010 e successiva S.C.I.A. di variante finale ex art. 22 c.2;

Visto l'attestazione di conformità dell'ing. Delio Cota, con cui certifica l'agibilità, a i sensi dell'art. 25 comma 5 bis D.P.R. 380/01, come modificato dalla L. 98/2013 e L.R. n 12 del 07/04/2014 pubblicata sul B.U.R.P. n 47 del 08/04/2014, del fabbricato sito in Modugno alla Via Ravenna nn. 28 -30

Vista la comunicazione del 19/05/2015 prot. N 0023079 del Servizio 5 LL.PP., ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90, circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza del 03/04/2015 prot. N 0015145 per l'esercizio di un passo carrabile su Via Ravenna 28, giusta parere del 07/05/2015 prot. N 20794 espresso dal Servizio di Polizia Locale;

Vista la nota del 05/06/2015 prot. N 0027066 di riscontro, con cui il Sig. Rocco Alfonsi, ha trasmesso copia della S.C.I.A. prot. N 22306 del 14/05/2015 per frazionamento catastale e cambio d'uso senza opere da deposito a box di porzione del piano seminterrato; copia dell'elaborato grafico integrativo/sostitutivo da cui risulta un box al civ. 28 di Via Ravenna;

Visto il parere favorevole espresso dal Servizio di Polizia Locale. in data 09/07/2015 prot. N 0033395, che si allega;

Visto l'art. 107 del D.lgs. n 267/00;

AUTORIZZA

Il Sig. Rocco Alfonsi, residente in Modugno alla Via Ravenna 30, in deroga all'art. 46 comma 2 lett.a) e in applicazione del 6° comma dello stesso articolo del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (D.lgs del 16/12/1992, n 495), giusta parere del 09/07/2015 prot. n 0033395 del Servizio di Polizia Locale, l'esercizio di un passo carrabile, avente le dimensioni di m 3,00, a servizio della rampa di accesso al piano seminterrato destinato a box civ. 28 di Via Ravenna, L'Ufficio Tributi, cui la presente è inviata per conoscenza, è incaricata della riscossione della relativa imposta, come da tosap permanente.

Modugno li 14/07/2015

L'ISTRUTTORE
 (Vincenzo Russo)

IL RESPONSABILE SERVIZIO 5 LL.PP.
 MANUTENZIONI PATRIMONIO
 (Arch. Donato Binola)



CITTA' DI MODUGNO
(PROVINCIA DI BARI)
CORPO DI POLIZIA LOCALE
SETTORE POLIZIA GIUDIZIARIA - EDILIZIA - AMBIENTE



Via G. Maranda 52 - 70026 Modugno (BA)
Tel. 080/5865300 Fax 080/5865406

TORNI P.L.

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO



Codice amministrazione: C_F262
Prot. Generale n: 0033395 P
Data: 09/07/2015 Ora: 15.36
Classificazione:

Prot. nr.
Risposta al foglio
del 18/06/2015 N.29173

Modugno, li 08 luglio 2015

Al Responsabile del Servizio 5
LL.PP. Manutenzione e Patrimonio

OGGETTO: Richiesta nulla-osta.

Richiedente: Sig. **ALFONSI Rocco**;

Tipo di manufatto di cui si chiede l'autorizzazione:

Esercizio di un passo carrabile.

In esito alla richiesta di parere preventivo, a fini del rilascio di autorizzazione all'esercizio di un passo carrabile, antistante il **civ. 28 di Via Ravenna**, come da elaborato grafico allegato in domanda, per quanto di competenza si esprime parere favorevole in deroga all'art. 46 c. 2 lett. a), e in applicazione del c. 6 dello stesso art. del Regolamento di esecuzione al CDS del 16/12/1992, n. 495.



M. O. Francesco Abbondanza

M.M. Raffaele Alberotanza

Pubblicato il 06/02/2017



N.00096 /2017 REG.PROV.COLL.
N. 00701/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 701 del 2016, proposto da:

Ugo Rainone, rappresentato e difeso dall'avvocato Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Amendola, n. 166/5;

contro

Comune di Modugno, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Carlucci, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria Del T.A.R. Puglia in Bari, Piazza Massari, n. 6;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento comunicato con la nota prot. 0013446 dell'11 marzo 2016, a firma del Responsabile del Servizio 4 - Assetto del Territorio del Comune di Modugno, notificata al ricorrente il 15 aprile 2016, avente ad oggetto la "SCIA n. 82/14 prot. 9307 del 24/2/2014 intestata a Rainone Ugo, ex art. 22 D.P.R, n. 380/01, per la realizzazione di una tettoia in legno a sostegno di pannelli fotovoltaici", sul lastrico solare dell'immobile in via Paradiso n. 40 - Fg. 23 Ptc.

1353 Sub. 83. – Comunicazione di decadenza, ex artt. 23 e 29 D.P.R. 380/01, ARTT. 359 e 481 c.p., art. 76 d.P.R. 445/2000 e art. 19, comma 6 l. 241/1990;

- di ogni altro atto al predetto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi espressamente compreso il verbale del sopralluogo effettuato, in data 12 febbraio 2016, dai tecnici del Comune di Modugno presso l'immobile di proprietà del sig. Rainone, non conosciuto dal ricorrente;

- nonché, ove occorra, della Circolare del Responsabile del Servizio 4 - Assetto del Territorio del Comune di Modugno del 6 maggio 2014, secondo cui (e nella parte in cui) gli interventi edilizi presso il Comune di Modugno, relativi alla realizzazione di qualunque tipologia di tettoia, sono subordinati alla presentazione del permesso di costruire ed al rispetto delle norme sulle distanze dai confini e dai fabbricati, sulle altezze, oltre che della normativa in materia antisismica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Modugno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2017 la dott.ssa Cesira Casalanguida;

Uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Il sig. Ugo Rainone, con ricorso notificato il 30.05.2016 e depositato il 17.06.2016, ha impugnato il provvedimento adottato dal Comune di Modugno avente ad oggetto la decadenza della SCIA n. 82/2014 del 24.02.2014, per la realizzazione di una tettoia in legno a sostegno di pannelli fotovoltaici sul lastrico solare dell'immobile, sito in via Paradiso n. 40, identificato ala catasto al fg. 23, p.lla 1353 sub 83.

1.1. - Espone il ricorrente di aver concluso i lavori per la realizzazione della tettoia e l'allestimento dei pannelli fotovoltaici, come da comunicazione depositata al Comune il 29.05.2014, ritenendo perfezionato il silenzio assenso sulla Scia.

Il provvedimento di decadenza impugnato è stato adottato all'esito di sopralluogo da parte dei tecnici del Comune del 12.02.2016, sul presupposto che le opere realizzate richiedessero il permesso di costruire e che l'immobile su cui è stato realizzato l'intervento contestato abbia superato i limiti di altezza consentiti.

2. - Con quattro motivi di ricorso il ricorrente deduce la violazione di legge, in particolare, dell'art. 19, dell'art. 21 *nonies* della L. 241/1990 e degli artt. 3 e 22 del D.P. R. 380/2001. Eccesso di potere sotto vari profili.

2.1. - Queste in sintesi le doglianze del ricorrente: a) illegittimità del provvedimento impugnato in quanto adottato dopo la decorrenza del termine entro cui l'amministrazione può interdire l'effettuazione degli interventi oggetto di SCIA; b) violazione del termine ragionevole entro cui annullare in autotutela gli atti ritenuti illegittimi. Aggiunge che il Comune non ha neanche adottato un provvedimento in autotutela, essendosi limitato a sospendere l'attività oggetto di SCIA; c) il riferimento a dichiarazioni false sarebbe stato solo un espediente del Comune per tentare di fornire un fondamento al provvedimento illegittimamente adottato; d) l'intervento realizzato non sarebbe assoggettato a permesso di costruire, attesa la natura pertinenziale della tettoia, contestando ogni diversa interpretazione che possa derivare dalla circolare del 6 maggio 2014, di cui, oltre a rilevarne la portata meramente esplicativa e non normativa e l'adozione in data successiva alla SCIA, ha censurato, in via subordinata, la legittimità.

3. - Si è costituito in giudizio, in data 30.06.2016, il Comune di Modugno per resistere al ricorso.

Con memoria del 4.07.2016 ha replicato alle censure richiamando le plurime motivazioni poste a fondamento del provvedimento gravato.

Quanto all'intervento ha evidenziato come esso sia da qualificare di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 380/2001, per avere la tettoia modificato il

prospetto.

Rileva come nella SCIA non sarebbe stata fornita alcuna indicazione circa l'agibilità dell'immobile. Nega, inoltre, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge per l'efficacia del titolo, avendo l'immobile già raggiunto il limite di altezza massima consentito, tanto da doversi escludere in radice la possibilità di realizzazione della tettoia.

4. – Con memoria del 1.09.2016, il ricorrente ha controdedotto ai rilievi della civica amministrazione, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

5. – Con ordinanza del 7.09.2016 è stata accolta l'istanza cautelare.

6. – All'udienza pubblica del 31.01.2017, sentita la difesa delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

7. - Il ricorso è infondato.

Il caso posto all'attenzione del Collegio è quello della legittimità dell'operato del Comune di Modugno nella declaratoria di decadenza di una SCIA, a distanza di mesi dal suo preteso consolidamento.

7.1. – Occorre premettere in fatto che il ricorrente:

- ha depositato la SCIA al Comune il 4.3.2014, con allegata la Relazione tecnico illustrativa, nella quale si fa riferimento alla realizzazione di *“opere di installazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico da posizionarsi su di una tettoia”* di superficie di circa mq. 22.87;
- ha ricevuto da parte dell'amministrazione civica in data 4.12.2015 comunicazione di avvio del procedimento relativo a presunte violazioni in materia urbanistica, ai sensi dell'art. 27 D.P.R. 380/2001 e della L. 241/1990;
- con il provvedimento dell'11.3.2016, oggetto di gravame, ha ricevuto la comunicazione di decadenza della SCIA n. 82/14 prot. 9307 del 24.02.2014, adottato sul presupposto che le *“le opere realizzate necessitano di Permesso di costruire”* e che *“il fabbricato sul quale insistono ha raggiunto il limite massimo in altezza”*.

8. – Il Collegio ritiene dirimente, ai fini della soluzione della controversia, soffermarsi sull'esatta qualificazione dell'opera realizzata.

8.1. - Dalla planimetria versata in atti unitamente alla denuncia di variazione catastale (all. 10) si evince che l'altezza della tettoia contestata è pari a mt. 2,75.

Il Comune ha evidenziato che l'altezza massima prevista per la "Zona di Espansione di tipo C", in cui l'immobile per cui è causa è collocato ("Comparto di tipo C"), è pari a mt. 22 e che la quota di estradosso del solaio di copertura dell'edificio raggiunge i mt. 22.03, tanto da doversi ritenere l'intervento non assentibile neanche con permesso di costruire, essendo esclusa la possibilità di realizzazione di nuove costruzioni sul lastrico solare, ad eccezione del locale tecnico esistente (pag. 2 memoria del 4.7.2016).

8.2. - Sul punto (oggetto del 4 motivo di ricorso) il ricorrente ha replicato (pag. 4 della memoria del 1 settembre 2016), senza contestare né la tipizzazione dell'area, né le indicazioni sulle altezze massime consentite e realizzate, affermando piuttosto la natura pertinenziale della tettoia idonea ad escluderla dal computo, sia in termini di altezza, che di volumetria.

9. - La tesi sostenuta dal ricorrente non può trovare accoglimento.

Dal punto di vista edilizio ed urbanistico la realizzazione di tettoia non trascurabile sul piano dimensionale integra, come chiarito dall'univoca giurisprudenza, opera di nuova costruzione necessitante del permesso di costruire, concorrendo a palesare l'incidenza del complessivo intervento posto in essere con riferimento all'incremento della volumetria e delle superfici utili.

Nel caso di specie la struttura è stata realizzata con travi che si appoggiano alle pareti laterali, come si evince dalla documentazione fotografica allegata dal ricorrente, tanto che la tettoia risulta chiusa per buona parte da pareti laterali.

9.1. - Né, tanto meno, il manufatto realizzato può essere considerato una pertinenza a fini urbanistici.

Secondo una consolidata giurisprudenza (*ex multis* T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 11 febbraio 2005, n. 365; T.A.R. Lazio, Sez. II, 4 febbraio 2005, n. 1036),

infatti, “occorre distinguere il concetto di pertinenza previsto dal diritto civile dal più ristretto concetto di pertinenza in senso urbanistico, che non trova applicazione in relazione a quelle costruzioni che, pur potendo essere qualificate come beni pertinenziali secondo la normativa privatistica, assumono tuttavia una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione, con conseguente loro assoggettamento al regime del permesso di costruire.

In materia edilizia sono qualificabili come pertinenze solo le opere prive di autonoma destinazione e che esauriscano la loro destinazione d'uso nel rapporto funzionale con l'edificio principale, così da non incidere sul carico urbanistico (Cons. Stato Sez. IV, 10-05-2012, n. 2723; Cons. Stato Sez. IV, 18-10-2010, n. 7549; Cons. Stato Sez. IV, 31-03-2010, n. 1842).

Il vincolo pertinenziale in senso urbanistico è caratterizzato da un oggettivo nesso funzionale e strumentale tra cosa accessoria e principale, cioè da un nesso che non consenta, per natura e struttura dell'accessorio, altro che la destinazione della cosa a un uso pertinenziale durevole.

Ai fini urbanistici non possono ritenersi beni pertinenziali, con conseguente loro assoggettamento al regime proprio del permesso di costruire, gli interventi edilizi che, pur legati da un vincolo di servizio al bene principale, non sono tuttavia coessenziali ma ulteriori ad esso, in quanto suscettibili di un utilizzo in modo autonomo e separato e poiché occupano aree e volumi diversi (T.A.R. Basilicata, 29 novembre 2008, n. 915).

Il vincolo pertinenziale è, infatti, caratterizzato oltre che dal nesso funzionale, anche dalle dimensioni ridotte e modeste del manufatto rispetto alla cosa cui esso inerisce, per cui soggiace a permesso di costruire la realizzazione di un'opera di rilevanti dimensioni, che modifica l'assetto del territorio e che occupa aree e volumi diversi rispetto alla res principalis, indipendentemente dal vincolo di servizio o d'ornamento nei riguardi di essa (Cons. Stato Sez. IV, 20-02-2013, n. 1059)” (così, da ultimo, T.A.R. Napoli, sez. IV, sent. 357 del 16.01.2017).

10. - Alla stregua degli elementi fattuali acquisiti agli atti, deve ritenersi che il manufatto sia sussumibile nel concetto di nuova costruzione invocato dall'amministrazione comunale, non potendo rientrare nei lavori di ristrutturazione edilizia né, tanto meno, manutenzione straordinaria.

La natura e la corretta qualificazione degli interventi eseguiti (sottoposti al regime del permesso di costruire e comunque non assentitili in quanto l'immobile ha già raggiunto l'altezza massima consentita), consentono di concludere per la legittimità del provvedimento impugnato.

10.1. - Ne consegue che la revoca (*recte* decadenza) della SCIA come disposta con il provvedimento impugnato ha tutti i caratteri dell'atto dovuto. E' noto al riguardo che la denuncia/segnalazione di inizio attività è un atto soggettivamente ed oggettivamente privato, uno strumento di massima semplificazione quale manifestazione di autonomia privata con cui l'interessato certifica la sussistenza dei presupposti in fatto ed in diritto allegati a presupposto del legittimo esercizio dell'attività segnalata alla P.A.

L'attività dichiarata può allora essere intrapresa senza il bisogno di un consenso dell'Amministrazione, surrogato dall'assunzione di un'auto-responsabilità del privato nel comunicare l'intenzione di intraprendere un'attività direttamente ammessa dalla legge (cfr. Cons. Stato, A.P., 29.7.2011, n. 15).

Per parte sua la Pubblica amministrazione mantiene il potere di verificare la sussistenza in concreto di tutti i requisiti e presupposti per l'esercizio dell'attività comunicata dal privato: quindi, entro il termine legale ogni denuncia/segnalazione può essere assoggettata al potere di verifica della conformità a legge dell'attività denunciata e all'adozione di strumenti inibitori.

Dopo il decorso del previsto spazio temporale, poiché presupposto indefettibile perché una DIA/SCIA possa essere produttiva di effetti è la completezza e la veridicità delle dichiarazioni contenute nell'autocertificazione, in presenza di una dichiarazione inesatta o incompleta all'Amministrazione spetta comunque il potere di inibire l'attività dichiarata. Da qui l'infondatezza dei primi tre motivi di ricorso

non essendo in nessun momento precluso all'amministrazione il potere-dovere di verificare la concreta corrispondenza fra gli interventi descritti nella denuncia/segnalazione e le opere effettivamente realizzate, fattispecie in cui, non essendosi formato alcun affidamento giuridicamente apprezzabile in capo al privato, il potere repressivo-sanzionatorio non può soffrire limitazioni.

10.2. - Il corretto inquadramento dell'intervento complessivo come esulante dalla categoria di manutenzione straordinaria, ma necessitante del permesso di costruire, rende evidente che la SCIA presentata non può in alcun modo rappresentare un titolo edilizio idoneo a legittimare la struttura edificata sul lastrico solare di proprietà del ricorrente.

11. - In definitiva, la denunciata violazione delle regole e dei principi che governano l'esercizio del potere di autotutela ed il connesso principio dell'affidamento del privato, non appare meritevole di positiva delibazione. Si lamenta, infatti, con i primi due motivi di ricorso, che l'atto di decadenza della SCIA non avrebbe rispettato i dettami previsti per l'esercizio del potere di autotutela, in quanto non si sarebbe tenuto conto del tempo trascorso.

11.1. - Le considerazioni esposte in precedenza dimostrano che la fattispecie tacita di autorizzazione all'intervento non può ritenersi formata correttamente perché l'intervento non poteva essere assentito con mera SCIA, essendo intervenuta una vera e propria nuova costruzione.

In definitiva, una volta stabilito che la tipologia di interventi richiedesse il permesso di costruire, ne deriva, quale logico corollario, che il procedimento *per silentium* non può ritenersi mai perfezionato, avendo un oggetto del tutto incongruente ed incompatibile con tale semplificato modulo di formazione del titolo edilizio.

Il Comune ben poteva esercitare i propri poteri sanzionatori sull'opera senza considerare la SCIA che, difettandone i relativi presupposti, non poteva ritenersi perfezionata (T.A.R. Napoli Campania sez. VI, 10 gennaio 2011, n. 35; Consiglio

Stato sez. VI, 05 aprile 2007, n. 1550; Cassazione penale sez. III, 08 aprile 2010, n. 17973).

11.2. - In simili casi, del resto, anche l'attuale formulazione dell'art. 19 L. 241/1990, frutto di recenti interventi nel senso della liberalizzazione, al comma 6 bis L. 241/1990 consente al Comune di esercitare i propri poteri sanzionatori in simili ipotesi, prevedendo che *«restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali»*.

11.3. - E' per questo che l'atto gravato va inteso correttamente quale atto avente un sostanziale valore dichiarativo del mancato perfezionamento della SCIA che resta, pertanto, inefficace. Il sostanziale valore accertativo dell'atto in questione rende, evidentemente, inconferenti tutte le restanti argomentazioni di parte ricorrente che espressamente fanno riferimento all'esercizio del potere di autotutela.

L'atto di rimozione della SCIA si configura quale esito doveroso del procedimento di controllo attivato (revoca in senso stretto), con la conseguenza che, come osservato da condivisa giurisprudenza, *«non sono evocabili i principi a presidio dell'esercizio dell'ordinario potere di autotutela decisoria, i quali postulano una riconsiderazione dell'interesse pubblico, inesistente nel caso di specie, in cui l'amministrazione ha verificato la carenza ab origine dei presupposti per concludere favorevolmente il procedimento di formazione del titolo edilizio silenzioso.*

L'eliminazione d'ufficio di un titolo abilitativo edilizio, dovuto a fatto dell'interessato (come nel caso in esame), non necessita, peraltro, di un'espressa e specifica motivazione sul pubblico interesse, consistendo questo nell'interesse della collettività al rispetto della disciplina urbanistica (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 8 novembre 2012 n. 5691; Consiglio di Stato, sez. IV, 30 luglio 2012 n. 4300) e in considerazione che le affermazioni miranti a considerare il rilievo del decorso del tempo sono tutte imperniate sulla tutela dell'affidamento del privato (si

veda, ad esempio, Consiglio di Stato, sez. I, 25 maggio 2012 n. 3060), ossia una situazione qui non sussistente, stante l'erronea rappresentazione dei fatti proposta al Comune, dovuto proprio a fatto del privato" (ex multis, da ultimo, T.A.R. Campania, sez. IV, sent. 5726, del 13 dicembre 2016).

11.4. – Diventa, pertanto, superfluo soffermarsi sulla questione della omessa dichiarazione di agibilità e sulla censura di errata applicazione della categoria giuridica del "falso", in quanto sono ritenute irrilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

A ciò si aggiunga l'ulteriore considerazione per cui, secondo la consolidata giurisprudenza (*ex pluribus*, Cons. Stato, VI, 17 luglio 2008, n. 3609; V, 6 giugno 2011, n. 3382; V, 21 ottobre 2011, n. 5683; IV, 6 luglio 2012, n. 3970), quando un provvedimento amministrativo negativo è sorretto da una pluralità di motivi è sufficiente che resti dimostrata, all'esito del giudizio, la fondatezza di uno solo di questi perché ne derivi la consolidazione dell'atto, stante l'impossibilità di disporre l'annullamento giurisdizionale.

12. - Per le ragioni suesposte il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dal Comune di Modugno, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Francesco Cocomile, Primo Referendario

Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Cesira Casalanguida

IL PRESIDENTE
Francesco Gaudieri

IL SEGRETARIO